



Esente da imposta di
Bolli e registrazione ai sensi
dell'Art. 82 del D.L. 117/17



STATUTO

dell'Associazione di Volontariato "PODEN OdV"

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

È costituita un'Associazione di volontariato denominata **"PODEN OdV"** con sede a Forni di Sotto in Via Baselia, 81 nel seguito denominata Associazione.

La presente Associazione è un'O.D.V. costituita in forma di associazione non riconosciuta, composta da un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art.4, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

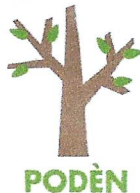
1. "PODEN OdV" è un'Associazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, priva fini di lucro; essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale e civica; essa è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti ed opera prevalentemente a favore di terzi. Il volontario svolge l'attività secondo le norme di cui all'art. 17 del D.Lg.vo 117/2017.

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alle attività della stessa.

Associazione di volontariato PODEN OdV
associazionepoden@gmail.com
C.F. 93021670307
Forni di Sotto

Poden OdV
Forni di Sotto



Art. 4
Attività

1. "PODEN OdV" non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività degli associati. E' costituita allo scopo principale di favorire la crescita culturale e sociale della comunità di Forni di Sotto in un'ottica di sostenibilità, inclusione e crescita intelligente. A tal fine intende perseguire il suo scopo mediante le seguenti attività di interesse generale come da Art. 5 c. 1 del D.Lgs 117/17:
 - organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura, della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. i D. Lgs 117/2017);
 - salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio di architettura rurale spontanea;
 - valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo a quelli biologici;
 - offrire nuove e diverse opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
 - promuovere e sviluppare una nuova forma di turismo, in particolare giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente che ci circonda, e degli usi e tradizioni rurali;
 - favorire l'attenzione alle risorse naturali dell'ambiente rurale;
 - realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f D. Lgs 117/2017).
2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 117/2017.

Titolo II - Risorse ed attività economiche

Art. 5
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - A. dalle entrate, che sono costituite da:
 - a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) contributi di Organismi nazionali e/o internazionali, derivanti dallo Stato, da Amministrazioni pubbliche, da Enti locali (finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progettuali), istituti di credito, enti generici ed altre persone, sia fisiche che giuridiche;
 - c) eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi, accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. In particolare:



- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipulazione delle stesse;
- d) eventuali introiti per servizi prestati in convenzione e per attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

B. dai beni immobili, mobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote annuali devono essere versate, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

1. Divieto distribuzione utili: è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento: in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

“PODEN OdV” risponde solamente degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da Soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi ultimi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

1. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
3. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuali ed extracontrattuali della stessa.

Titolo III - Associati

Art. 9

Ammissione dei soci

1. A “PODEN OdV” possono associarsi tutti i cittadini italiani e non, senza distinzione di sesso, età, razza e religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione. Il numero minimo degli associati non deve essere inferiore al minimo 7 (sette) stabilito dalla Legge. In caso di domanda di ammissione presentata da un minore la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. L'ammissione dei Soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione.
3. Le qualità di aderente ed associato non sono trasmissibili e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Art. 10
Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

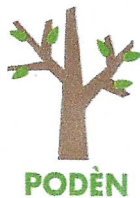
Gli associati di ogni età, minori compresi, purché in regola con il pagamento della quota associativa, ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli Organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Per i Soci minori d'età, il diritto di voto nell'Assemblea è esercitato, fino al raggiungimento della maggior età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Essi hanno tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dallo Statuto, in particolare hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione. I libri associativi sono i seguenti: libro soci, libro dei volontari, libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci, libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione e libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

4. Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate a favore dell'Associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente e preventivamente dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117

Art. 11
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere le attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione e queste vengono espletate a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate, sostenute nell'interesse dell'Associazione.
3. Le prestazioni e le attività degli associati sono rese, nell'ambito associativo, con l'assoluta esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e di qualunque altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita neppure dai beneficiari e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



5. Il comportamento verso gli altri associati e nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa, nonché verso l'esterno dell'Associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
6. Gli associati si impegnano altresì al versamento eventuale di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che verrà determinato annualmente dall'Assemblea, sempre su proposta dell'Organo di Amministrazione.
7. Il contributo associativo è intrasmissibile, salvo i trasferimenti per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie ed esclusione.
2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dando opportuna comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri del presente statuto, che non ottemperi alle disposizioni regolamentari e/o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, può venire escluso dall'Associazione stessa con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. Il socio escluso può proporre ricorso contro l'esclusione all'Assemblea dei Soci per mezzo di lettera raccomandata A.R., inviata al Presidente entro 60 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci in carica; ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un associato designato dall'Assemblea stessa.

Associazione di volontariato PODEN OdV
associazionepoden@gmail.com
C.F. 93021670307
Forni di Sotto



a vita
tezza
e alle
posta
All'Assemblea ciascun avente diritto deve partecipare personalmente o mediante conferimento di delega scritta ad un altro associato.
Il numero massimo di deleghe scritte, vistate dal Presidente dell'Assemblea, che ciascun Socio può raccogliere è di 3 (tre).

Art. 15
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun Socio almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.

ione
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per tracciare le linee guida di quello preventivo.

uto,
one,
luso
L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli Organi associativi, al fine di eleggerne i nuovi.

tera
i cui
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci; in tal caso l'Assemblea dovrà tenersi entro il mese successivo a quello della richiesta e l'avviso di convocazione potrà essere recapitato ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art. 16
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni avvengono di regola nominalmente per alzata di mano. Le votazioni riguardanti le persone avverranno sempre a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci in carica.



4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un membro designato dall'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può esser consultato da tutti gli associati, che hanno anche il diritto di estrarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea dell'Associazione spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali i quali devono appartenere alla categoria degli associati;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, solo al verificarsi delle condizioni previste all'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017;
- j) procede alla nomina del Revisore legale dei conti solo al verificarsi delle condizioni previste all' Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 20

L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. In caso di dimissioni o decadenza di membri, l'organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della suddetta lista si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo mancanti rispetto al numero previsto dallo Statuto.



il vot L'Organo si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e da recapitarsi a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

di su In caso di urgenza assoluta l'Organo può essere convocato anche con preavviso inferiore per mezzo di comunicazione telefonica o e-mail.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente *in pectore* dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni dell'Organo di amministrazione

a degli Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può venire revocato dall'Assemblea.

D.Lgs. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale fornite dall'Assemblea.

lativa 3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e/o quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

sione

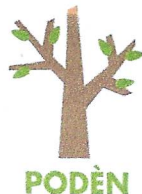
a sua 4. L'Organo di Amministrazione:

- svolge tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'Associazione e necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il bilancio consuntivo e le linee guida di quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione sull'attività svolta e gli eventuali programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di modifica dello Statuto;
- delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- provvede a qualsiasi altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

mbri 5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Associazione di volontariato PODEN OdV
associazionepoden@gmail.com
C.F. 93021670307
Forni di Sotto



Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. Nel caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario eletto dall'Organo di Amministrazione, che coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese, nonché alla tenuta dell'inventario dei beni dell'Associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle lettere d) ed e) precedenti possono essere attribuite ad un altro membro dall'Organo di Amministrazione, da qualificarsi come Tesoriere.

Titolo V - Il bilancio

Art. 24

Bilanci consuntivo

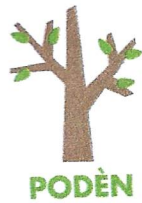
1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e le linee guida di quello preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede dell'Associazione almeno 30 (trenta giorni) prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.

Associazione di volontariato PODÈN OdV

associazionepoden@gmail.com

C.F. 93021670307

Forni di Sotto



Nel bilancio consuntivo devono essere indicati i beni, le quote associative, gli eventuali contributi e lasciti ricevuti e devono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo e le linee guida di quello preventivo devono venire sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale residuo non verranno ridistribuiti, nemmeno in maniera indiretta, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o vengano fatte a favore di altre Organizzazioni di volontariato, che per legge o per Statuto fanno parte della medesima, unitaria struttura.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 25

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un Regolamento interno da redigersi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvarsi dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Art. 26

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i Soci, nonché tra i Soci medesimi, darà rimessa alla competenza esclusiva di un Collegio formato da 3 (tre) arbitri i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità procedurali, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle due parti in controversia ed il terzo, con funzioni di presidente del Collegio, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 27

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 suddetto del C.C..

Associazione di volontariato PODEN OdV
associazionepoden@gmail.com
C.F. 93021670307
Forni di Sotto



Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.